



Delibera n. 1908

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. CORRADO BERARDI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12982 del 21 febbraio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Corrado Berardi, nato a Torino il 21 agosto 1968;

PREMESSO che con nota del 10 giugno 2021 (prot. n. 0041126) IW Private Investments SIM S.p.A. (già IW Bank S.p.A., di seguito “IW Private”, “Intermediario” o “SIM”) ha segnalato l'emersione di irregolarità compiute dal Sig. Corrado Berardi nell'ambito dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, tali da determinare il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia;

PREMESSO che l'Intermediario ha provveduto a disporre delle verifiche in relazione alle posizioni dei clienti assegnati al Sig. Berardi, i cui esiti sono stati comunicati all'Organismo con



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

note del 21 giugno 2021 (prot. n. 0043515), del 26 luglio 2021 (prot. n. 0050600), del 3 settembre 2021 (prot. n. 0060707), del 27 settembre 2021 (prot. n.0064977), del 21 febbraio 2022 (prot. n. 0012696) e del 24 marzo 2022 (prot. n. 0020745);

PREMESSO che dalle verifiche condotte dall'Intermediario sono stati rilevati plurimi trasferimenti di somme, per l'importo complessivo di 154.150 euro, tramite bonifici bancari disposti (tramite il canale *on-line*) da clienti assegnati al consulente [omissis], nel periodo [omissis], in favore di rapporti di pertinenza del Sig. Berardi [omissis], come di seguito indicato in tabella:

Tabella n.1 - Bonifici disposti dai clienti in favore di rapporti riconducibili al Sig. Berardi

[omissis]

PREMESSO che dall'analisi della movimentazione dei rapporti dei clienti assegnati al Sig. Berardi l'Intermediario ha altresì riscontrato il trasferimento di somme, tramite bonifici bancari da rapporti di pertinenza del consulente [omissis], in favore di rapporti di cui risultano titolari i clienti [omissis], come riportato nella tabella seguente:

Tabella n.2 - Bonifici disposti dal consulente in favore dei clienti

[omissis]

PREMESSO che alla luce delle circostanze emerse, in data 27 maggio 2021, il Sig. Berardi è stato ascoltato in via telematica dal personale dell'Intermediario e all'esito del colloquio il consulente ha fornito agli *Auditor* una dichiarazione rilasciata tramite posta elettronica;

PREMESSO che nella summenzionata nota, il Sig. Berardi ha ammesso che *“nel corso della mia attività di consulente finanziario per IWBANK in alcune occasioni ho ricevuto somme di pertinenza di alcuni clienti che poi dovevano essere investite in una piattaforma di diritto inglese globecfds.com (ad oggi risulta essere non regolamentata da circa 8/9 mesi), che sono comunque rimaste nella mia disponibilità. I clienti coinvolti sono 4 per 154.000 € circa (come da tabella che mi è stata mostrata) [omissis];*

PREMESSO che nella stessa sede il consulente ha dichiarato che *“Per quanto riguarda il cliente [omissis] evidenzio che la somma che gli ho inviato tramite bonifici internet per 33.800 € riguarda il rimborso dell'investimento che aveva fatto lui nella suddetta piattaforma; questi importi sono stati da me recuperati prendendoli dai soldi che ho ricevuto dagli altri clienti. Ribadisco che mi impegno fin d'ora per adoperarmi alla ricostruzione dei fatti e mi impegno altresì, per quanto nelle mie possibilità a rifondere i clienti danneggiati che hanno ancora a tutt'oggi un ammanco”;*

PREMESSO che Unicredit S.p.A. (di seguito “Unicredit”) ha comunicato con nota del 6 luglio 2021 (prot. n. 0046822) che il Sig. Corrado Berardi [omissis];



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 5 luglio 2021 (prot. n. 0046275) Finecobank S.p.A. (di seguito “Fineco”) ha confermato che [omissis];

PREMESSO che dalle risultanze trasmesse [omissis], emergono ulteriori trasferimenti di denaro, nel periodo analizzato [omissis], che hanno come controparti i clienti del consulente. In particolare, risultano accreditati in favore del Sig. Berardi tre ulteriori bonifici bancari (rispetto a quanto già indicato nella precedente tabella n.1), disposti dai clienti del medesimo consulente [omissis], per un importo complessivo pari a 60.000 euro, come indicato nella seguente tabella:

Tabella n.3 - Bonifici bancari disposti dai clienti in favore del Sig. Berardi [omissis]

[omissis]

Nella stessa sede risultano disposti dal Sig. Berardi in favore dei propri clienti [omissis] otto ulteriori bonifici bancari (rispetto a quanto già indicato nella tabella n. 2), per un importo complessivo pari a 76.570 euro, come riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 4 - Bonifici bancari disposti dal consulente in favore dei clienti

[omissis]

PREMESSO che in relazione alle circostanze venute in rilievo, con la menzionata nota all’Organismo del 21 febbraio 2022, IW Private ha comunicato di aver concluso l’attività di verifica delle posizioni dei clienti assegnati al consulente, trasmettendo i relativi esiti. In particolare, l’Intermediario ha riferito che sono state riscontrate “28 potenziali criticità emerse su 324 clienti incontrati” da parte del personale della SIM. Con particolare riguardo ai Sig.ri [omissis] è stata riscontrata, da parte del personale dell’Intermediario, la mancata conferma da parte dei predetti clienti della posizione finanziaria detenuta presso IW Private;

PREMESSO che in ordine alla posizione della [omissis], con la citata nota del 21 febbraio 2022 IW Private ha riferito di aver ricevuto in data 2 febbraio 2022 un reclamo [omissis] la quale tramite il proprio legale ha lamentato che a partire dall’anno 2000 la medesima cliente, [omissis] hanno affidato al consulente circa 400.000 euro al fine di disporre investimenti in strumenti azionari e obbligazionari presso l’Intermediario. Inoltre, nella stessa sede è stato rappresentato che il consulente si recava periodicamente presso l’abitazione [omissis] “per informarle dello stato degli investimenti”, consegnando alle medesime documentazione riepilogativa riconducibile al medesimo Sig. Berardi, tra cui sono stati prodotti dei rendiconti su carta intestata “IW Bank” e “Ubi Banca”. Sul punto, è stato evidenziato dall’esponente che il capitale oggetto della documentazione fornita dal consulente non risulta essere stato depositato presso l’Intermediario;

PREMESSO che in relazione a quanto emerso con la citata nota del 24 marzo 2022 IW Private ha rappresentato che “[...] le rendicontazioni allegate al reclamo [omissis] non sono riconducibili alla documentazione ufficiale inviata tempo per tempo dalla banca alla cliente e contengono dati del tutto irreali e irrealistici”;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che nell'ambito del medesimo reclamo in ordine alla posizione della [omissis], l'esponente ha riferito che in data 11 maggio 2021 il Sig. Berardi “aveva indotto [omissis]” a trasferire in favore del medesimo consulente la somma di 40.000 euro, tramite l'emissione (in pari data) di un assegno bancario [omissis] riferendo alla cliente di utilizzare tale somma per investimenti finanziari presso l'Intermediario mandante;

PREMESSO che con nota all'Organismo del 21 marzo 2022 (prot. n. 0019540) Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha riferito che [omissis];

PREMESSO che Unicredit ha rappresentato, con successiva nota all'Organismo del 4 aprile 2022 (prot. n. 0023412), che l'assegno bancario sopra descritto è stato versato sul rapporto di conto corrente [omissis];

PREMESSO che emerge agli atti il reclamo della [omissis], presentato a IW Private, tramite il legale della cliente (nelle date del 15 giugno e del 7 luglio 2021) in cui è stato rappresentato che [omissis] a seguito di una richiesta di disinvestimento di strumenti finanziari rivolta al Sig. Berardi, che è rimasta inevasa, ha riscontrato delle discrasie tra le informazioni fornite dal medesimo consulente e le risultanze dell'Intermediario in relazione alla consistenza del proprio patrimonio (per circa 275.000 euro);

PREMESSO che con nota del 27 settembre 2021 la SIM ha comunicato di aver ricevuto in data 12 agosto 2021 da parte [omissis] un reclamo in cui il cliente ha rappresentato di aver riscontrato un “*ammanco*” di circa 500.000 euro, rispetto alle informazioni fornite con cadenza semestrale dal Sig. Berardi sull'ammontare dei propri investimenti. In particolare, il cliente ha prodotto copia delle rendicontazioni trasmesse dal Sig. Berardi, con riferimento al periodo intercorrente dal 1°ottobre 2012 al 1° gennaio 2021, che riportano intestazione e sottoscrizioni riconducibili al consulente su carta intestata “IW Bank S.p.A.” e “Ubi Banca S.p.A.” in cui oltre al presunto importo del capitale veniva rappresentata la “*garanzia del capitale*” ed il “*tasso di rendimento*” accordato, nonché la relativa misura degli interessi maturati. Sul punto, con la citata nota del 21 febbraio 2022 IW Private ha evidenziato che “[...] *le informazioni inserite in tale documentazione contengono dati del tutto irreali e irrealistici e non sono riconducibili alle informazioni e ai documenti che la banca ha inviato tempo per tempo al cliente*”;

PREMESSO che la SIM ha riferito di aver ricevuto in data 3 dicembre 2021 un reclamo presentato dalle [omissis] le quali hanno riferito che il consulente ha fornito loro una rappresentazione non veritiera, tramite tre rendicontazioni su carta intestata dell'Intermediario [omissis], in relazione all'andamento degli investimenti presso l'Intermediario, al fine di celare le perdite conseguite. In particolare, i citati clienti hanno sottolineato di aver riscontrato nella propria posizione finanziaria presso l'Intermediario il conseguimento di perdite per circa 70.000 euro;

PREMESSO che in relazione alle doglianze delle clienti con la citata nota del 24 marzo 2022 IW Private ha rappresentato che “[...] *le rendicontazioni allegare al reclamo dei [omissis] non sono riconducibili alla documentazione ufficiale inviata tempo per tempo dalla Banca ai clienti e contengono dati non in linea con la stessa*”;



PREMESSO che nella menzionata nota del 27 settembre 2021 l'Intermediario ha rappresentato, altresì, che in data 26 luglio 2021 sono stati presentati due reclami [omissis], tramite il proprio legale in cui le medesime hanno lamentato una “notevole riduzione del patrimonio” affidato al consulente e pertanto hanno chiesto il risarcimento del danno subito;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dalla Sig. Corrado Berardi, integra l'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1 del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per aver:

- acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
- comunicato ai clienti o a potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziate nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti, nonché nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero risultano entrambe distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Berardi è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità delle condotte irregolari rilevate, che risultano sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal consulente, il quale in particolare induceva i clienti a consegnargli somme di denaro, rappresentando che tali disponibilità sarebbero state utilizzate per presunti investimenti – presso piattaforme di *trading on line* – tuttavia i fondi ricevuti, almeno in parte, venivano trasferiti ad altri clienti coinvolti. Inoltre, si rileva, in alcuni casi, la trasmissione ai clienti, in un arco di temporale prolungato, di copiosa documentazione apocriфа contenente informazioni non corrispondente al vero in relazione alle posizioni finanziarie dei clienti anche al fine di celare le condotte relative al consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- nel rilevante ammontare degli importi percepiti dal consulente, pari a circa 254.000 euro, trasferiti dai clienti, tramite plurimi bonifici bancari ed un assegno bancario, in favore di rapporti di conto corrente riconducibili al medesimo consulente presso Banche terze;
- nel coinvolgimento nelle condotte ascrivibili al consulente di almeno 15 clienti;
- nel significativo danno lamentato dalla [omissis], tramite reclamo, per una somma complessiva pari ad almeno 40.000 euro;
- nella reiterazione nel tempo delle condotte poste in essere dal consulente (quantomeno nel periodo gennaio 2018 – maggio 2021);

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Berardi e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Corrado Berardi di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Corrado Berardi nato a Torino il 21 agosto 1968 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti